

Gruppo di bilancio per le energie rinnovabili



Contratto

Acquisto di energia e relativa remunerazione

per i produttori come da articolo 7a LEnE con misurazione del profilo di carico (MPC)

Contratto per l'acquisto e la remunerazione, da parte del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili (GB-ER), di energia rinnovabile proveniente da impianti di produzione dotati di misurazione del profilo di carico (con più di 30 kVA) e regolarmente registrati nel sistema RIC presso la società nazionale di rete swissgrid.

tra il

Gruppo di bilancio per le energie rinnovabili (GB-ER)

PES Pool Energia Svizzera SA
Thurgauerstrasse 54
8050 Zurigo

(di seguito "GB-ER")

e

■ Ragione Sociale Produttore

■ Indirizzo ■ N°
■ NPA ■ Località
Numero dal produttore: ■ Numero

(di seguito "produttore")

concernente la Remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) dall'impianto:

Nome dell'impianto: ■ Nome
Numero procedura: ■ Numero

(di seguito "impianto")

"GB-ER" e "produttore"

(denominazione collettiva: "parti [contrattuali]")

viene stipulato il seguente *contratto* concernente l'acquisto di energia rinnovabile dall'impianto produttivo indicato, regolarmente registrato nel sistema RIC e dotato di misurazione del profilo di carico.

(di seguito "contratto")

Contenuto

1	Premessa	2	6.2	Recesso	4
2	Definizioni e interpretazione	2	7	Remunerazione delle quantità prodotte	5
3	Oggetto del contratto	2	8	Trasferimento del contratto	5
4	Base contrattuale	3	9	Comunicazioni	5
5	Gestione della fornitura di energia	3	10	Riferimenti di contatto	6
5.1	Principio base	3	11	Coordinate bancarie per il pagamento	6
5.2	Differenti tipologie di produzione di energia	3	12	IVA	6
5.3	Direttive per l'immissione di energia a copertura dei costi	3	13	Clausola liberatoria	6
5.4	Incentivo in caso di remunerazione con programma previsionale di produzione	4	14	Modifiche contrattuali	6
5.5	Misurazione e trasmissione dei dati	4	15	Responsabilità civile	6
5.6	Controlli in loco	4	16	Diritto applicabile	7
5.7	Risarcimento di spese straordinarie	4	17	Tribunale competente	7
6	Durata e recesso	4	18	Numero di copie del contratto	7
6.1	Durata del contratto	4			

Contratto

1 Premessa

Con l'entrata in vigore, in data 1^o gennaio 2009, del sistema di *Remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC)* per lo sfruttamento delle energie rinnovabili come da articolo 7a della Legge sull'energia (LEne, Modello di immissione) il *responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili (RGB-ER)* è tenuto ad acquistare e pagare la produzione di energia da impianti regolarmente registrati nel sistema per la *Remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC)* e dotati di dispositivo di misurazione del profilo di carico. A questo fine, le *parti* stipulano il presente *contratto* che fissa termini e condizioni della suddetta operazione.

Ciò premesso, le *parti contrattuali* stipulano quanto segue.

2 Definizioni e interpretazione

Il presente contratto (comprese le *direttive* del *GB-ER* ed eventuali allegati, appendici e formulari) utilizza i concetti così come sono definiti nelle fonti giuridiche di riferimento: Legge sull'energia, LEne; Ordinanza sull'energia, OEn; Legge sull'approvvigionamento elettrico, LAEI; Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, OAEI.

3 Oggetto del contratto

Il *GB-ER* acquisisce dal *produttore*, a partire dalla data indicata al comma 7 del *contratto* e conformemente alle prescrizioni legali, l'energia elettrica per

l'immissione in rete. Il *GB-ER* è tenuto ad acquistare questa energia conformemente alle condizioni giuridiche e contrattuali e a versare trimestralmente al *produttore* la relativa RIC. Questo *contratto* contiene in via definitiva tutti gli obblighi del *GB-ER*. Il *produttore* avente diritto al RIC è tenuto a garantire il funzionamento e la manutenzione del suo impianto di produzione fino alla disdetta o alla rescissione, da parte sua, del presente contratto. Il produttore è inoltre tenuto a rispettare l'obbligo fondamentale di fornire le necessarie informazioni.

4 Base contrattuale

Questo *contratto* si basa sulle norme contenute nelle prescrizioni giuridiche in vigore (LEne, OEn, LAEI, OAEI, ordinanza del DATEC sull'attestazione del tipo di produzione e dell'origine dell'elettricità) e sulle *direttive* del *GB-ER*. Qualora, durante il periodo di validità del contratto, dovessero mutare le suddette basi giuridiche, ciascuna delle due parti contrattuali avrà la facoltà di richiedere un adeguamento del presente *contratto*, come previsto al comma 14.

5 Gestione della fornitura di energia

5.1 Principio base

Obiettivo e compito del *GB-ER* è quello di effettuare ogni giorno e nel modo più accurato possibile delle stime relative ai quantitativi di energia da acquistare. Quanto più precisa è la stima, tanto minore sarà l'energia di compensazione per il *GB-ER*. Per poter ottenere questo obiettivo, il *produttore* è tenuto a rispettare determinate regole, che si trovano descritte e illustrate nella versione più attuale delle *direttive* emesse dal *GB-ER* sull'immissione di energia a copertura dei costi (vedere comma 5.3); esse concernono in particolare sia le notifiche dei programmi previsionali, sia la funzionalità dell'impianto produttivo in generale.

5.2 Differenti tipologie di produzione di energia

La fornitura di energia può avvenire in base a due diverse modalità: *produzione dipendente dalle condizioni meteorologiche* oppure in base a un *programma previsionale di produzione* precedentemente concordato tra le parti. La gestione di un impianto con un *programma previsionale di produzione* presuppone che l'impianto sia di tipo regolabile. La meteorologia in questo caso non esercita alcuna influenza sulla quantità di energia prodotta.

Viceversa, nel caso della *produzione dipendente dalle condizioni meteorologiche*, l'unico fattore che influenza la quantità prodotta è la meteorologia. Al fine di consentire, per quanto possibile, una stima da parte del *GB-ER* della fornitura di energia in caso di *produzione dipendente dalle condizioni meteorologiche*, il *produttore* deve garantire che gli impianti produttivi non siano soggetti a interventi di manutenzione arbitrari. L'impianto deve essere pertanto sottoposto a operazioni di manutenzione a carattere preventivo.

Nell'ultima pagina del presente *contratto* è possibile contrassegnare il tipo di fornitura di energia; questa indicazione avrà valore vincolante nei confronti del *GB-ER*.

5.3 Direttive per l'immissione di energia a copertura dei costi

Le *direttive* del *GB-ER* sull'acquisto di energia e relativa remunerazione dei *produttori* con impianti dotati di misurazione del profilo di carico (MPC), come da articolo 7a LEne, vengono proposte dal *GB-ER* e approvate dall'Ufficio Federale dell'Energia (UFE). La versione più aggiornata delle *direttive* è allegata al presente *contratto*. La versione attualmente in vigore delle *direttive* è reperibile anche all'indirizzo www.bg-ee.ch.

Il *GB-ER* può in qualsiasi momento sottoporre all'approvazione dell'UFE delle nuove *direttive* (per esempio, con modifica dei requisiti per la riduzione dell'energia di compensazione). I costi supplementari a

carico del *produttore* e derivanti dalle modifiche apportate alle *direttive* verranno rimborsati nel caso e nella misura in cui questi costi supplementari possono essere reclamati presso la *società nazionale di rete* (OAEI, articolo 24, comma 24). È escluso qualsiasi altro diritto del *produttore*.

In caso di variazione delle *direttive* da parte del GB-ER, ai *produttori* verranno tempestivamente fornite, mediante i dati di contatto indicati al comma 10, tutte le indicazioni necessarie. Nelle *direttive* è riportata la data di emissione e quella di entrata in vigore.

Vengono applicate di volta in volta le *direttive* correntemente in vigore.

5.4 Incentivo in caso di remunerazione con programma previsionale di produzione

Per le tecnologie con produzione di tipo regolabile, il GB-ER può definire, a titolo di incentivo, delle remunerazioni basate sul *programma previsionale di produzione* (articolo 24, comma 2 OAEI). Le relative *regole* verranno illustrate all'interno delle *direttive* del GB-ER.

5.5 Misurazione e trasmissione dei dati

Il gestore della rete di distribuzione locale è responsabile, in base all'articolo 8 comma 1 OAEI, della misura dei quantitativi di energia prodotti nell'impianto di produzione indicato nel *contratto* e della trasmissione giornaliera dei dati misurati al GB-ER, conformemente ai documenti di settore Metering-Code (MC) e Scambio di dati standardizzato (SDAT-CH). Il *produttore* è tenuto a rendere possibile al gestore di rete locale lo svolgimento di questo compito. Su richiesta del GB-ER il gestore di rete fornirà, in accordo con il *produttore*, dati e informazioni supplementari per l'ottimizzazione della procedura di previsione energetica (articolo 8 comma 4 OAEI). Il GB-ER è autorizzato a inoltrare, se necessario, i dati alla società nazionale di rete; il *produttore* fornirà a tal fine il suo consenso.

5.6 Controlli in loco

L' UFE ha il diritto effettuare in qualsiasi momento controlli all'impianto di produzione e agli apparecchi di misura del *produttore* (articolo 22 comma 1 e 2 OEN).

5.7 Risarcimento di spese straordinarie

Nel caso in cui il *produttore* non adempia ai suoi obblighi contrattuali e qualora il GB-ER, nell'ambito di un'indagine presso il *produttore* oppure nel corso di una procedura per chiarire le cause di un problema imputabile al *produttore*, debba affrontare spese straordinarie per dimostrare il mancato corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del *produttore*, il GB-ER avrà il diritto al risarcimento di suddette spese.

6 Durata e recesso

6.1 Durata del contratto

Il *contratto* entra in vigore con la firma da parte di entrambe le parti. Il *contratto* termina alla conclusione del periodo di ammortizzazione previsto dalla legge e che attualmente corrisponde a 25 anni per gli impianti fotovoltaici e le piccole centrali idroelettriche e a 20 anni per impianti che sfruttano la biomassa, l'energia eolica oppure gli impianti geotermici.

6.2 Recesso

- (a) **Cambio nel modello di mercato:** Qualora il *produttore* intenda vendere nel libero mercato la produzione energetica derivante dall'impianto sotto *contratto* (come da articolo 7b LEnE, Modello di mercato), questi ha il diritto di recedere dal contratto alla fine dell'anno solare, rispettando il termine di preavviso legale (articolo 6 OEn). Il recesso da parte del *produttore* deve essere comunicato al GB-ER secondo le modalità indicate al comma 9.
- (b) **Chiusura dell'impianto:** Qualora il *produttore* abbia intenzione di chiudere definitivamente l'impianto, è possibile in qualsiasi momento recedere per iscritto dal *contratto* alla fine del mese, con un tempo di preavviso di 30 giorni.

- (c) **Mancato rispetto degli obblighi:** Nel caso in cui il *produttore* venga meno agli obblighi previsti dal presente *contratto*, in particolare ai commi 5.2 e 5.3, oppure nel caso in cui con il suo comportamento rechi danno al *GB-ER* (obbligandolo a ricorrere a energia di compensazione non necessaria come conseguenza di variazioni arbitrarie all'impianto produttivo, oppure con il mancato rispetto dei *piani previsionali* comunemente concordati), il *GB-ER* avrà il diritto di negare la *rimunerazione* (articolo 24 comma 3 OAEI).
- (d) **Informazioni:** Il *GB-ER* comunicherà ogni tipo di *recesso* alla *società nazionale di rete*. Con la comunicazione del *recesso* alla *GB-ER* si estingue, alla scadenza del termine contrattuale, ogni diritto alla *RIC*.
- (e) **Recesso da parte del GB-ER:** Nel caso in cui l'UFE nomini un nuovo responsabile per il *GB-ER* (articolo 24 comma 1 OAEI), il *GB-ER* sarà autorizzato a recedere dal contratto con un tempo di preavviso di un mese rispetto al termine della sua attività come *GB-ER*.

7 Remunerazione delle quantità prodotte

La remunerazione dell'energia prodotta si calcola sulla base del *tasso di remunerazione* stabilito ed autorizzato dalla società nazionale di rete, moltiplicato per la quantità di energia corrispondente ai *certificati di origine* (CdO) trasmessi dal *produttore* al *GB-ER* e provenienti dalla relativa *banca dati* (articolo 3c comma 1 OEn). Il *GB-ER*, a seguito dell'avvenuto inserimento, nei termini previsti, dei dati di produzione nella banca dati CdO, è obbligato a versare sul conto del *produttore* (come indicato al comma 11), in franchi svizzeri ed entro il 45esimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre, l'ammontare della remunerazione. Non sussiste alcun altro diritto del *produttore*.

Poiché l'ammontare definitivo dei *tassi di remunerazione* si basa in parte sui quantitativi di elettricità prodotti nel corso dell'anno precedente (ad esempio nel caso dell'energia idroelettrica o della bio-

massa, potenza equivalente), nell'anno successivo il *GB-ER* dovrà compensare o corrispondere ai rispettivi produttori il valore della differenza rilevata dalla società nazionale di rete a seguito della redazione del bilancio annuale.

Qualora i mezzi finanziari del *fondo RIC* previsti dall' articolo 3k OEn e quelli derivanti dal pagamento del prezzo di mercato da parte dei gruppi di bilancio non siano sufficienti per il pagamento delle remunerazioni spettanti ai *produttori* nel corso di un anno, verrà corrisposto un pagamento proporzionale come da articolo 3j comma 4 OEn. Il *GB-ER* provvederà successivamente, una volta ricevuto l'importo di differenza dal *fondo RIC*, a corrispondere tale importo nel corso dell'anno successivo. Per gli impianti costruiti, autorizzati ad accedere al sistema *RIC* ed entrati in servizio prima del 1^o gennaio 2009, la remunerazione comincia a partire dal 1^o gennaio 2009. Per i nuovi impianti la *remunerazione* inizierà a partire dal giorno della *messa in funzione*. La *messa in funzione* viene comunicata al *GB-ER* con apposita *notifica* tramite *società nazionale di rete*.

8 Trasferimento del contratto

Il trasferimento, da un *produttore* ad un altro, dei diritti e doveri derivanti dal presente *contratto* necessita della previa comunicazione scritta al *GB-ER*. Questo vale anche per la cessione a terzi di diritti sull'impianto produttivo stesso. L'avvenuto trasferimento deve essere comunicato, come previsto al comma 9, alla *società nazionale di rete* e al *GB-ER*. Il *GB-ER* non risponde di danni conseguenti alla mancata comunicazione.

9 Comunicazioni

Ove non diversamente specificato nel *contratto*, le comunicazioni del *produttore* devono essere inviate per iscritto tramite lettera raccomandata. Farà fede la data della ricezione della comunicazione da parte del *GB-ER*. In caso di altre modalità di comunicazione scritta (lettera non raccomanda-

ta, fax o e-mail), la comunicazione del *produttore* sarà pienamente valida solo dopo la conferma di avvenuta ricezione da parte del *GB-ER*.

10 Riferimenti di contatto

Le reciproche comunicazioni avvengono in base ai seguenti riferimenti di contatto:

GB-ER

PES Pool Energia Svizzera SA
Thurgauerstrasse 54
8050 Zurigo
Tel.: +41 43 430 05 05
Fax: +41 43 430 05 06
E-mail: bg-ee@energie-pool.ch

Produttore

■ Ragione Sociale Produttore
■ Cognome Nome Responsabile del contratto
■ Indirizzo ■ N° civico
■ NPA ■ Località
Tel.: ■ N°
Fax: ■ N°
E-mail: ■ Indirizzo

In caso di variazione dei *riferimenti di contatto* del *produttore*, questi dovrà comunicare la variazione per iscritto al *GB-ER*, secondo quanto previsto al comma 9. Il *GB-ER* non risponde di danni conseguenti alla mancata comunicazione.

11 Coordinate bancarie per il pagamento

I dati delle coordinate bancarie per la *remunerazione* devono essere indicati in calce al *contratto*.

In caso di variazione delle *coordinate bancarie* del *produttore*, questi dovrà comunicare la variazione per iscritto al *GB-ER* secondo quanto previsto al comma 9. Il *GB-ER* non risponde di danni conseguenti alla mancata comunicazione. Il pagamento effettuato presso le coordinate bancarie indicate in precedenza vale come adempimento del pagamento dovuto.

12 IVA

In caso di obbligo di IVA, il *produttore* dovrà assoggettare al normale tasso di IVA il pagamento per l'energia rinnovabile ottenuto dal *GB-ER*. L'IVA è già compresa nella remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi e viene indicata nella nota di accredito.

Nel caso di produttori non soggetti ad IVA, la remunerazione concordata per l'immissione di energia a copertura dei costi viene versata senza indicazione di IVA.

Nell'ultima pagina del *contratto* il *produttore* deve dichiarare in modo vincolante se sia o meno soggetto ad IVA. Se soggetto ad IVA, dovrà obbligatoriamente indicare il proprio numero di partita IVA. Tutte le modifiche relative agli obblighi di IVA dovranno essere immediatamente comunicate per iscritto al *GB-ER*. Il *produttore* risponde nei confronti del *GB-ER* di danni derivanti da informazioni false o lacunose.

13 Clausola liberatoria

Se una delle disposizioni del presente *contratto* dovesse essere o divenire illegale, inefficace o inapplicabile, ciò non inficerà la legalità, l'efficacia o l'applicabilità delle altre disposizioni contrattuali. Le *parti contrattuali* si impegnano a sostituire ogni disposizione illegale, inefficace o inapplicabile con una disposizione legale, efficace ed applicabile che ripristini la norma presente al momento della stipulazione del contratto oppure il cui fine commerciale sia quanto più simile possibile a quello della disposizione non valida.

14 Modifiche contrattuali

Modifiche o integrazioni del presente *contratto* devono essere redatte in forma scritta e sottoscritte in forma giuridicamente valida da entrambe le *parti contrattuali*.

15 Responsabilità civile

Il *GB-ER* risponde nei confronti del *produttore* solo in caso di illecito intenzionale o di

grave negligenza. E' esclusa qualsiasi altra forma di responsabilità.

16 Diritto applicabile

Questo *contratto* è soggetto al diritto svizzero.

17 Tribunale competente

Tribunale di competenza esclusivo per tutte le controversie derivanti dal presente *contratto* è quello della sede del *GB-ER*.

18 Numero di copie del contratto

Il presente *contratto* viene redatto in due copie: una per ciascuna delle *parti contrattuali*.

FACSIMILE

Fornitura di energia:

Contrassegnare la voce corrispondente:

- La produzione di energia dell'impianto è basata su un programma previsionale, che viene concordato dal *produttore* con il *GB-ER*.
- La produzione di energia dell'impianto è dipendente dalle condizioni meteorologiche; non vengono effettuati interventi manuali nel controllo della produzione ed il *GB-ER* effettua una previsione della produzione.

FACSSIMILE